

AGEVOLAZIONI

Il Decreto Rilancio e le novità del superbonus 110% - II° parte

di Debora Reverberi

DIGITAL Seminario di specializzazione

SISMA BONUS E DETRAZIONI FISCALI 110%: LIMITI E CONDIZIONI

Scopri di più >



Nel [precedente contributo](#) sono state esaminate **le modifiche approvate dalla Camera, in sede di conversione in Legge, all'[articolo 119, D.L. 34/2020](#)** (c.d. Decreto Rilancio).

Anche l'[articolo 121](#), che disciplina in via sperimentale per i soli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 **la modalità di fruizione**, alternativa alla detrazione fiscale in 5 quote annuali di pari importo, di alcune detrazioni in materia edilizia ed energetica **sotto forma di credito di imposta o sconto sul corrispettivo**, è stato incisivamente **modificato in sede referente**.

Le novità apportate e i chiarimenti forniti sulla disciplina **dell'opzione per la cessione o sconto in fattura** in luogo delle detrazioni fiscali riguardano i seguenti temi:

- la precisazione che in caso di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il contributo viene recuperato dai medesimi sottoforma di **credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, può essere ceduto anche a istituti di credito e agli altri intermediari finanziari e può coinvolgere più fornitori**;
- la previsione che la **trasformazione della detrazione fiscale in credito di imposta** operi solo **all'atto della cessione ad altri soggetti**;
- l'introduzione della **possibilità di esercitare l'opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL)**;
- l'indicazione degli **interventi di restauro delle facciate** (c.d. bonus facciate) **per cui spetta l'opzione**;
- nel caso di trasformazione in crediti di imposta, la **disapplicazione del divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo**, per imposte erariali ed accessori, di **ammontare superiore a 1.500 euro**;
- la **proroga del termine di adozione del provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate** a 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Rilancio;

- la possibilità di esercitare l'opzione avvalendosi dei soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica.

Le principali modifiche contenute nel testo dell'[articolo 121 D.L. 34/2020](#) approvato dalla Camera dei deputati sono dettagliate nella seguente tavola sinottica:

**Articolo 121 Precisazioni sullo sconto
comma 1 sul corrispettivo
lettera a)**

In luogo dell'utilizzo diretto in detrazione fiscale il contributo del 110% può essere fruito tramite opzione di sconto sul corrispettivo, che anticipa il fornitore e che poi recupera sottoforma di credito d'imposta, con facoltà di cessione a terzi.

Le precisazioni fornite riguardano:

- **l'importo del credito di imposta** spettante, pari alla detrazione fiscale;
- **la possibilità di coinvolgimento nell'opzione di più fornitori;**
- la facoltà di cessione del credito anche **a istituti di credito e agli altri intermediari finanziari**

**Articolo 121 Precisazioni sulla
comma 1 trasformazione in credito
lettera b) d'imposta**

In luogo dell'utilizzo diretto in detrazione fiscale il contributo del 110% può essere fruito tramite opzione per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La precisazione fornita attiene la **trasformazione della detrazione fiscale in credito di imposta, che opera solo all'atto della cessione ad altri soggetti**

**Articolo 121 Opzione esercitabile in
comma 1-bis relazione a ciascun SAL**

L'opzione è esercitabile in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.

Per gli interventi ammissibili al superbonus 110% di cui all'articolo 119 i **SAL sono soggetti ai seguenti limiti:**

- numero massimo di SAL per ciascun intervento complessivo pari a 2;
- ogni SAL deve riferirsi ad almeno il 30% dell'intervento complessivo

Articolo 121 **Precisazioni sull'opzione comma 2 per interventi del bonus lettera d) facciate**

Possono beneficiare dell'opzione gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (**cd. bonus facciate**) ivi inclusi:

- i lavori di pulitura o tinteggiatura esterna (ex [articolo 1, comma 219, Legge 160/2019](#));
- i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente linda complessiva dell'edificio (ex [articolo 1, comma 220, Legge 160/2019](#))

Articolo 121 **Disapplicazione della deroga all'[articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#), il credito divieto di compensazione** d'imposta derivante dall'opzione è **compensabile anche in per debiti iscritti a ruolo** presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed oltre 1.500 euro accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro

Articolo 121 **Proroga del termine di** La definizione delle modalità attuative, comprese quelle **adozione** relative all'esercizio delle opzioni da effettuarsi in via provvedimento attuativo telematica, è demandata ad un provvedimento del direttore del direttore dell'AdE dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 34/2020, in luogo dell'originario termine del 19.06.2020

Articolo 121 **Soggetti legittimati alla comunicazione dell'opzione**

I dati relativi all'esercizio dell'opzione sono comunicati esclusivamente per **via telematica**, secondo le modalità indicate dal provvedimento del direttore dell'AdE, **avvalendosi anche dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni**, individuati dall'articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1999 ovvero:

- gli iscritti negli albi dei dotti commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti

del lavoro;

- i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- gli altri incaricati individuati con decreto del Mef